



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 28 DEL 29-05-2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di Maggio, con inizio alle ore 15:17, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA		X
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE		X
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	SESTU MATTEO	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA	X	
11	GRUSSU LUCA		X	24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA		X	25	MELE DANIELE	X	
13	CARIA SILVIA	X					

N° Presenti: 21 – N° Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Federico Fantinel, preliminarmente riferisce che non ci saranno comunicazioni da parte del Sindaco. Pertanto, annuncia la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, "Interrogazioni, interpellanze, mozioni".

Il Sindaco Morittu propone di invertire la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno discutendo le interrogazioni, interpellanze e mozioni come ultimo punto, a causa di improcrastinabili impegni istituzionali previsti dalle ore 18 in poi.

Il Presidente, verificato che non vi sono opposizioni da parte dei Consiglieri, considera accolta la proposta.

Alle ore 15.20 entra la consigliera Diaferia (consiglieri presenti 22, assenti 3).

Il Presidente del Consiglio introduce la discussione sulla proposta di deliberazione n. 39 dell'ufficio Tributi, recante per oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025".

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio giustifica l'assenza del consigliere Vella.

Intervengono per dibattito:

- La consigliera Atzori annuncia il voto favorevole su una proposta che va nell'interesse dei cittadini. Evidenzia che la scelta di utilizzare l'avanzo di amministrazione per coprire l'aumento della TARI è doverosa ma è necessario puntare anche sugli investimenti. Ricorda al Sindaco l'impegno, a suo tempo preso, di ascoltare le istanze di quella parte di opposizione che in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione non si era espressa con voto contrario. Chiede inoltre informazioni sulle attività di recupero dei crediti non esigibili. Comunica la sua soddisfazione per l'investimento di 130 mila euro da destinare agli sfalci dell'erba. Si rammarica per il fatto che l'ordinanza sindacale in materia di prevenzione degli incendi sia stata pubblicata il 25 Maggio con la richiesta di ottemperare alle prescrizioni entro il 1° Giugno evidenziando inoltre che non si possa pretendere dai cittadini di rispettare un'ordinanza che contempla una serie di prescrizioni sulle quali è la stessa Amministrazione ad essere carente. Tiene a precisare che dal prossimo Consiglio Comunale non voterà più alcun atto a favore, qualora non dovesse essere portata in aula quanto prima la modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- Il consigliere Guadagnini condivide la proposta della Giunta di utilizzare una parte dell'avanzo di amministrazione per calmierare l'aumento dei costi della TARI a carico dei cittadini. Rileva, d'altro canto, che trattasi di una misura una tantum, che l'anno prossimo probabilmente non potrà essere riproposta. Ricorda che fu l'allora assessore Guerrieri a comunicare a mezzo stampa che sarebbero stati previsti aumenti per i cittadini. Comunica che la Commissione ha fornito degli indirizzi all'Amministrazione Comunale al fine di recuperare le somme derivanti dall'evasione fiscale, pur nella consapevolezza della difficoltà di far dialogare gli aspetti legati alla toponomastica con gli elenchi dei cittadini che non onorano regolarmente il versamento della TARI.
- Il consigliere Arru accoglie favorevolmente la proposta della Giunta e ricorda di aver presentato nel 2022 una mozione per evitare gli aumenti della TARI per il 2023-2024-2025, venendo criticato da alcuni esponenti dell'opposizione che lo accusarono di non essere stato conseguente rispetto ai suoi impegni poiché egli votò favorevolmente il Bilancio di previsione. Bilancio in cui, a giudizio dell'opposizione, era previsto proprio un aumento della tassa. Tuttavia, grazie agli sforzi della Giunta, al recupero dell'evasione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, comunica che è stato scongiurato un aumento previsto nell'ordine di 50-60 euro a famiglia. Quindi ritiene doveroso che l'opposizione, in particolar modo la consigliera Garau, prenda atto delle dichiarazioni errate e dell'infondatezza delle critiche avanzate in quell'occasione nei confronti del consigliere del gruppo Carbonia Avanti.
- La consigliera Garau comunica che in quella circostanza non poteva certo sapere e neppure prevedere che l'aumento della TARI, circa 700 mila euro tra 2023 e 2024, sarebbe stato ammortizzato grazie all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Rileva altresì che nella proposta di deliberazione non è sufficientemente chiaro e certo se verrà applicato l'avanzo di amministrazione per coprire tali costi. Dubbio che la consigliera afferma di aver sollevato anche in Commissione. Chiede una risposta del Sindaco in tal senso.

- Il Sindaco ritiene pertinente la domanda posta dalla consigliera Garau. Comunica che la proposta di applicazione dell'avanzo non è stata ancora deliberata, tuttavia rassicura che questo impegno verrà assunto. Mette in evidenza che a ciò si aggiunge anche un'azione dell'Amministrazione Comunale volta a recuperare le somme tributarie non riscosse e stima che mediamente il 33% della popolazione non adempia al pagamento degli avvisi TARI. Comunica che 310 mila euro dell'avanzo verranno utilizzati per ammortizzare il costo della TARI, venendo così incontro ai cittadini. Sui 130 mila euro finanziati per gli sfalci dell'erba, ritiene che si tratti di un intervento straordinario importante per la città, che presenta una serie di criticità dovute spesso all'annosa carenza di manutenzioni di marciapiedi, i quali sono spesso molto larghi ed utilizzati impropriamente per il parcheggio delle automobili. Inoltre, si assiste ad una tropicalizzazione del clima con frequenti piogge che fanno ricrescere l'erba velocemente. In merito all'ordinanza sindacale citata dalla consigliera Atzori, rileva che è stata pubblicata sul sito Internet del Comune di Carbonia dal 12 Maggio, ma che forse avrebbe dovuto essere divulgata meglio e con maggiore visibilità al fine di renderne edotta tutta la cittadinanza.

Intervengono per dichiarazione di voto:

- Il consigliere Lai apprezza la volontà di ridurre il carico fiscale per i cittadini, tuttavia rimane perplesso per il fatto che l'utilizzo dell'avanzo rimarrà una misura una tantum e non strutturale. Nota un aumento importante del costo del servizio di igiene urbana: nel 2016 tale costo era di 4.600.000 euro con l'utilizzo di compensazioni ambientali, mentre nel 2022 il costo è quasi arrivato a 5.000.000 di euro. Nel 2023 si arriva quasi a sfiorare i 5.200.000 euro. Ritiene importante capire quale sarà l'entità del recupero dell'evasione necessaria per coprire questo aumento. Annuncia l'astensione del suo gruppo.

- Il consigliere Guadagnini annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Comunica che il contratto con il gestore del servizio di igiene urbana è invariato dal 2019 e che i costi sono legati sostanzialmente all'evasione. L'auspicio è che il nuovo contratto possa essere migliorativo del servizio. Ritiene fondamentale diminuire l'evasione con un'attività di recupero crediti basata sull'esternalizzazione di tale servizio.

- La consigliera Atzori ringrazia il Sindaco per le risposte date, ma si chiede come mai il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non sia ancora stato esaminato in aula.

- Il consigliere Pizzuto ritiene che la scelta di alleviare il carico TARI sui cittadini sia senza dubbio meritoria. Pone in evidenza la mancanza di un controllo serio e scrupoloso sul capitolato d'appalto del servizio di igiene urbana. Sostiene che la scelta di ammortizzare il costo della TARI sia positiva ma monca. Risulta poi non ancora chiaro in quali altri settori verrà utilizzato l'avanzo di amministrazione. Per queste ragioni annuncia l'astensione del suo gruppo.

Alle ore 15.41 entra il consigliere Grussu (consiglieri presenti 23, assenti 2).

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi per dichiarazione di voto, pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	23	
Consiglieri assenti	2	Caria M., Vella
Consiglieri favorevoli	19	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	4	Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'esito della votazione;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 39 dell'ufficio Tributi, recante per oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e presa d'atto del Pef pluriennale 2022-2025".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.

La votazione, per appello nominale, per l'immediata esecutività, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri assenti	3	Floris, Caria M., Vella
Consiglieri favorevoli	18	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	4	Pizzuto, Sestu, Lai, Mereu

Pertanto,

visto l'esito della votazione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della deliberazione di approvazione della sotto riportata proposta recante per oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 e presa d'atto del Pef pluriennale 2022-2025".

\*\*\*\*\*

Proposta N. 39 del 12-05-2023, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

## IL SINDACO

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2014 e successive modificazioni, veniva approvato il regolamento disciplinante la IUC, e che, come specificato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2020, tale regolamento rimane vigente per la parte dedicata alla Tari (Parte Quarta) in quanto conforme all'attuale normativa e che continueranno a trovare applicazione, limitatamente alla Tari, le norme contenute nella - Parte Prima - di detto regolamento (Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale), se non incompatibili con la vigente normativa;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni: "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:

*“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

*“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

*“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo all’allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif ;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Vista, ancora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato sostanzialmente l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale cui appartiene il Comune di Carbonia, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Viste le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 12 del 21/03/2022 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 2022 – 2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR-2) – Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF del 3 agosto 2021;
- n. 24 del 29/04/2022 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Dato atto che, l’ufficio competente ha comunicato la non necessità di procedere alla revisione infra-periodo, pertanto i dati relativi al PEF a base della presente sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato;

Considerato l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 651, a mente del quale “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”;
- il comma 654, a mente del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- il comma 683, a mente del quale “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” d el 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 citata più sopra, ha introdotto un nuovo metodo tariffario di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, da applicare in assenza di un monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

e quant'altro indicato nel D.P.R. n.158/1999 cui si rimanda;

Ritenuto, inoltre, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della Tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, oltre che il numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, con l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Verificato che l'ulteriore nuovo metodo MTR-2, pur avendo le sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- la seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali in data 18 aprile 2023, nella quale è stata approvata la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio 2023 e il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha di fatto prorogato il termine al 31 maggio 2023;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti anno 2022-2025, annualità 2023, e relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 21/03/2022 citata:

- dal quale emerge il confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento, nonché le modalità attraverso le quali si è addivenuti alla determinazione del costo del servizio;
- dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2023, da trasferirsi in entrata tariffaria, per l'importo di € 5.189.798,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.137.723,00

COSTI VARIABILI € 3.052.075,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Dato altresì atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si è fatto riferimento, così come prescritto dalla norma fra le diverse modalità, a quanto stabilito nel D.P.R. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/97;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione di cui allo stesso D.P.R.;
- con Delibera di Consiglio Comunale l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani 2022-2025, che, in riferimento all'anno 2023 prevede un costo complessivo di €. 5.189.798,00, suddiviso in costi fissi totali €. 2.137.723,00 e costi variabili totali €. 3.052.075,00;
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene fissata nel rapporto di 70% a carico delle utenze domestiche e 30% a carico delle utenze non domestiche tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenze, della superficie e dello storico;
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99, operando una articolazione che tiene conto dei valori riferiti al Sud e medi o massimi o misti a seconda del coefficiente preso in considerazione;

#### PREMESSE (da Piano Finanziario)

Costi Fissi Totali attribuibili alle utenze domestiche	€ 1.496.406,10
Costi Fissi Totali attribuibili alle utenze non domestiche	€ 641.316,90
Costi Variabili Totali attribuibili alle utenze domestiche	€ 2.136.452,50
Costi Variabili Totali attribuibili alle utenze non domestiche	€ 915.622,50
Quantità Totale di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche (in Kg)	8.777.972,70
Quantità Totale di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche (in Kg)	3.029.747,30

I Coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd sono quelli di cui al DPR n.158/1999, riferiti al Sud e con valore medio o massimo o misto a seconda del coefficiente preso in considerazione

I dati relativi al numero delle utenze domestiche per componenti il nucleo familiare e la superficie relativa, nonché i dati relativi alle tipologie di attività da inserire in ogni categoria con la relativa superficie sono ottenuti dagli archivi TARES/TARI.

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, e relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

Ritenuto quindi, sulla base di tutte le considerazioni esposte, di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2023, secondo i criteri di seguito specificati (le cifre sono arrotondate):

#### Parte fissa utenze domestiche

Categorie (numero componenti)	numero utenze	tot superficie (mq)	Ka (zona sud)	Quf	TFd(n)	TFd(n,S)
-------------------------------	---------------	---------------------	---------------	-----	--------	----------

nucleo familiare)		(a)	(b)	(c)	(b x c)	(a x b x c)
1	5.221	417.000	0,81	1,33	1,08	449.739,10
2	3.935	382.000	0,94	1,33	1,25	478.113,26
3	2.344	237.000	1,02	1,33	1,36	321.875,63
4	1.312	139.000	1,09	1,33	1,45	201.734,82
5	233	25.000	1,10	1,33	1,46	36.616,12
6 o più	51	5.900	1,06	1,33	1,41	8.327,17

#### Parte variabile utenze domestiche

Categorie (numero componenti nucleo familiare)	numero utenze (a)	Kb (medio) (b)	Somm. N(n)*Kb(n) (a x b)	Quv (c)	Cu (d)	TVd(n) (b x c x d)	TVd (a x b x c x d)
1	5.221	0,80	4.176,80	450,0071	0,2434	87,63	457.492,12
2	3.935	1,60	6.296,00	450,0071	0,2434	175,25	689.611,76
3	2.344	2,00	4.688,00	450,0071	0,2434	219,06	513.484,74
4	1.312	2,60	3.411,20	450,0071	0,2434	284,78	373.634,63
5	233	3,20	745,60	450,0071	0,2434	350,50	81.666,86
6 o più	51	3,70	188,70	450,0071	0,2434	405,27	20.668,64

Dove:

**Ka** = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

**Quf** = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche, determinata dal rapporto fra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Ka)

**TFd(n)** = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare per mq

**TFd(n,S)** = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e la superficie totale occupata da ciascuna categoria

**Kb** = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

**Quv** = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche, determinata dal rapporto fra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

**Cu** = Costo unitario al Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**TVd(n)** = Quota variabile della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare per mq

**TVd** = Quota variabile della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare moltiplicata per il costo unitario e per il coefficiente proporzionale di produttività

#### Parte fissa utenze non domestiche

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totale mq (a)</b>	<b>Kc (b)</b>	<b>Qapf (c)</b>	<b>Tfnd(ap) (b x c)</b>	<b>TFnd(ap, Sap) (a x b x c)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	27.800	0,45	1,8630	<b>0,84</b>	23.306,13
2	cinematografi e teatri	1.000	0,47	1,8630	<b>0,88</b>	875,61
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30.600	0,44	1,8630	<b>0,82</b>	25.083,43
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3.100	0,74	1,8630	<b>1,38</b>	4.273,72
5	stabilimenti balneari	0	0,59	1,8630	<b>1,10</b>	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	9.400	0,57	1,8630	<b>1,06</b>	9.981,95
7	alberghi con ristorante	3.900	1,41	1,8630	<b>2,63</b>	10.244,64
8	alberghi senza ristorante	500	1,08	1,8630	<b>2,01</b>	1.006,02
9	case di cura e riposo	9.000	1,09	1,8630	<b>2,03</b>	18.276,03
10	Ospedali	3.500	1,43	1,8630	<b>2,66</b>	9.324,32
11	uffici, agenzie	50.000	1,17	1,8630	<b>2,18</b>	108.985,50
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	7.300	0,79	1,8630	<b>1,47</b>	10.743,92
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26.100	1,13	1,8630	<b>2,11</b>	54.945,46
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.900	1,5	1,8630	<b>2,79</b>	8.104,05
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	43.900	0,91	1,8630	<b>1,70</b>	74.424,99
16	banche di mercato beni durevoli	70	1,67	1,8630	<b>3,11</b>	217,78
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3.600	1,5	1,8630	<b>2,79</b>	10.060,20
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7.800	1,04	1,8630	<b>1,94</b>	15.112,66
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.800	1,38	1,8630	<b>2,57</b>	25.195,21
20	attività industriali con capannoni di produzione	3.600	0,94	1,8630	<b>1,75</b>	6.304,39
21	attività artigianali di produzione beni specifici	6.300	0,92	1,8630	<b>1,71</b>	10.797,95
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.300	3,4	1,8630	<b>6,33</b>	46.239,66
23	mense, birrerie, hamburgerie	1.300	2,55	1,8630	<b>4,75</b>	6.175,85
24	bar, caffè, pasticceria	6.000	2,56	1,8630	<b>4,77</b>	28.615,68
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8.200	2,44	1,8630	<b>4,55</b>	37.274,90
26	plurilicenze alimentari e/o miste	6.800	2,45	1,8630	<b>4,56</b>	31.037,58
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al	1.100	4,42	1,8630	<b>8,23</b>	9.057,91

	taglio					
<b>28</b>	ipermercati di generi misti	9.900	2,73	1,8630	<b>5,09</b>	50.351,30
<b>29</b>	banchi mercato genere alimentari	90	3,35	1,8630	<b>6,24</b>	561,69
<b>30</b>	discoteche, night club	600	1,91	1,8630	<b>3,56</b>	2.135,00
<b>31</b>	Parcheggi coperti	3.900	0,36	1,8630	<b>0,67</b>	2.615,65

#### Parte variabile utenze non domestiche

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Totale mq (a)</b>	<b>Kd (b)</b>	<b>Tot. Mq*Kd (axb)</b>	<b>Cu (c)</b>	<b>Tvnd (ap) (b x c)</b>	<b>TFnd(ap, S ap) (a x b x c)</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	27.800	4	111.200,00	0,3022	<b>1,21</b>	33.604,64
<b>2</b>	cinematografi e teatri	1.000	4,12	4.120,00	0,3022	<b>1,25</b>	1.245,06
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30.600	3,9	119.340,00	0,3022	<b>1,18</b>	36.064,55
<b>4</b>	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3.100	6,55	20.305,00	0,3022	<b>1,98</b>	6.136,17
<b>5</b>	stabilimenti balneari	0	5,2	0,00	0,3022	<b>1,57</b>	0,00
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	9.400	5,04	47.376,00	0,3022	<b>1,52</b>	14.317,03
<b>7</b>	alberghi con ristorante	3.900	12,45	48.555,00	0,3022	<b>3,76</b>	14.673,32
<b>8</b>	alberghi senza ristorante	500	9,5	4.750,00	0,3022	<b>2,87</b>	1.435,45
<b>9</b>	case di cura e riposo	9.000	9,62	86.580,00	0,3022	<b>2,91</b>	26.164,48
<b>10</b>	Ospedali	3.500	12,6	44.100,00	0,3022	<b>3,81</b>	13.327,02
<b>11</b>	uffici, agenzie	50.000	10,3	515.000,00	0,3022	<b>3,11</b>	155.633,00
<b>12</b>	banche ed istituti di credito, studi professionali	7.300	6,93	50.589,00	0,3022	<b>2,09</b>	15.288,00
<b>13</b>	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26.100	9,9	258.390,00	0,3022	<b>2,99</b>	78.085,46
<b>14</b>	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.900	13,22	38.338,00	0,3022	<b>4,00</b>	11.585,74
<b>15</b>	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	43.900	8	351.200,00	0,3022	<b>2,42</b>	106.132,64
<b>16</b>	banchi di mercato beni durevoli	70	14,69	1.028,30	0,3022	<b>4,44</b>	310,75
<b>17</b>	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3.600	13,21	47.556,00	0,3022	<b>3,99</b>	14.371,42
<b>18</b>	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7.800	9,11	71.058,00	0,3022	<b>2,75</b>	21.473,73
<b>19</b>	carrozzeria, autofficina, elettrauto	9.800	12,1	118.580,00	0,3022	<b>3,66</b>	35.834,88
<b>20</b>	attività industriali con capannoni di produzione	3.600	8,25	29.700,00	0,3022	<b>2,49</b>	8.975,34
<b>21</b>	attività artigianali di	6.300	8,11	51.093,00	0,3022	<b>2,45</b>	15.440,30

	produzione beni specifici						
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.300	29,93	218.489,00	0,3022	<b>9,04</b>	66.027,38
23	mense, birrerie hamburgerie	1.300	22,4	29.120,00	0,3022	<b>6,77</b>	8.800,06
24	bar, caffè, pasticceria	6.000	22,5	135.000,00	0,3022	<b>6,80</b>	40.797,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8.200	21,5	176.300,00	0,3022	<b>6,50</b>	53.277,86
26	plurilicenze alimentari e/o miste	6.800	21,55	146.540,00	0,3022	<b>6,51</b>	44.284,39
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.100	38,93	42.823,00	0,3022	<b>11,76</b>	12.941,11
28	ipermercati di generi misti	9.900	23,98	237.402,00	0,3022	<b>7,25</b>	71.742,88
29	banchi mercato genere alimentari	90	29,5	2.655,00	0,3022	<b>8,91</b>	802,34
30	discoteche, night club	600	16,8	10.080,00	0,3022	<b>5,08</b>	3.046,18
31	Parcheggi coperti	3.900	3,2	12.480,00	0,3022	<b>0,97</b>	3.771,46

Dove:

**Kc** = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

**Qapf** = Quota unitaria (€/mq) utenze non domestiche, determinata dal rapporto fra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) in relazione alla diversa tipologia di attività

**TFnd(ap)** = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap

**TFnd(ap, Sap)** = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S

**Kd** = Coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno per utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

**Cu** = Costo unitario al Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**Tvnd(ap)** = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap

**TVnd (ap, Sap)** = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S

Dato atto che, alle tariffe così individuate è necessario applicare, in aggiunta, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

*l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...*”;

Viste

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 23/02/2023;

Dato atto che lo stanziamento iscritto nelle partite di Entrata, annualità 2023, ai fini TARI è pari ad € 5.500.000,00 mentre con la presente, e in applicazione di quanto stabilito con il Piano Economico Finanziario 2022-2025, che in questa fase non viene modificato, l'entrata massima recuperabile ai fini TARI è quantificata in € 5.189.798,00;

Ritenuto pertanto necessario procedere, successivamente, con la relativa variazione di bilancio che disponga la riduzione del relativo stanziamento di parte entrata, per l'importo di € 310.202,00, che dovrà pertanto trovare copertura finanziaria in altre poste di entrata o attraverso la riduzione di altre spese, o mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero;

Visto il vigente Regolamento TARI citato in premessa;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del vigente regolamento comunale sulla Tari la scadenza delle rate TARI è la seguente: 1° rata il 16 Luglio; 2° rata il 16 Settembre; 3° rata il 16 novembre e la 4° rata il 16 febbraio del 2023;

Dato atto che, ai sensi della vigente convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione, il ruolo TARI deve essere inviato alla stessa con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata e che le stesse rate debbano avere scadenza l'ultimo giorno del mese, pertanto, per una questione tecnica, è necessario differire i termini dei pagamenti della TARI rispetto a quanto previsto dall'art. 22 del succitato regolamento;

Ritenuto pertanto di posticipare i pagamenti della Tari, prevedendo queste nuove scadenze (uguali a quelle del 2022): 1° rata il 30 settembre 2° rata il 30 novembre 3° rata il 31 gennaio 4° rata il 31 marzo;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

#### PROPONE AL CONSIGLIO

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, e dell'annualità 2023, così come validato ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, ed approvato con la Delibera C.C. n. 12 del 21/03/2022;
2. Di approvare, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, e per le motivazioni esposte in premessa e nel piano economico finanziario, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti – TARI:

#### Utenze domestiche

Categorie	Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	1,08	87,63
2	1,25	175,25

<b>3</b>	<b>1,36</b>	<b>219,06</b>
<b>4</b>	<b>1,45</b>	<b>284,78</b>
<b>5</b>	<b>1,46</b>	<b>350,50</b>
<b>6 o più</b>	<b>1,41</b>	<b>405,27</b>

#### Utenze non domestiche

<b>Cat</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tfnd(ap)</b>	<b>Tvnd (ap)</b>	<b>Tariffa totale al mq</b>
<b>1</b>	Musei,biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,84	1,21	2,05
<b>2</b>	cinematografi e teatri	0,88	1,25	2,13
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,82	1,18	2,00
<b>4</b>	campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi	1,38	1,98	3,36
<b>5</b>	stabilimenti balneari	1,10	1,57	2,67
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	1,06	1,52	2,58
<b>7</b>	alberghi con ristorante	2,63	3,76	6,39
<b>8</b>	alberghi senza ristorante	2,01	2,87	4,88
<b>9</b>	case di cura e riposo	2,03	2,91	4,94
<b>10</b>	Ospedali	2,66	3,81	6,47
<b>11</b>	uffici,agenzie	2,18	3,11	5,29
<b>12</b>	banche ed istituti di credito, studi professionali	1,47	2,09	3,56
<b>13</b>	negozi di abbigliamento,calzature ,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,11	2,99	5,10
<b>14</b>	edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze	2,79	4,00	6,79
<b>15</b>	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	1,70	2,42	4,12
<b>16</b>	banchi di mercato beni durevoli	3,11	4,44	7,55
<b>17</b>	attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	2,79	3,99	6,78
<b>18</b>	attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro, elettricista	1,94	2,75	4,69
<b>19</b>	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,57	3,66	6,23
<b>20</b>	attività industriali con capannoni di produzione	1,75	2,49	4,24
<b>21</b>	attività artigianali di produzione beni			

	specifici	1,71	2,45	4,16
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,33	9,04	15,37
23	mense, birrerie, hamburgerie	4,75	6,77	11,52
24	bar, caffè, pasticceria	4,77	6,80	11,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,55	6,50	11,05
26	plurilicenze alimentari e/o miste	4,56	6,51	11,07
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,23	11,76	19,99
28	ipermercati di generi misti	5,09	7,25	12,34
29	banchi mercato genere alimentari	6,24	8,91	15,15
30	discoteche, night club	3,56	5,08	8,64
31	Parcheggi coperti	0,67	0,97	1,64

Specificando, a maggior chiarimento, che alle aree scoperte operative si applica la stessa tariffa della rispettiva categoria di appartenenza, mentre per i parcheggi coperti, si applica la tariffa della categoria 31 appositamente individuata, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'attività;

3. Di dare atto che alle tariffe così individuate è necessario applicare, in aggiunta, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992, così come approvato dalla Provincia;
4. Di quantificare in € 5.189.798,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, dando atto:
  - che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario;
  - che sarà necessario procedere con una variazione di bilancio che preveda la corrispondente riduzione, in parte entrata, dello stanziamento a fini TARI, per l'importo di € 310.202,00, rendendo necessario individuare la relativa copertura finanziaria;
5. Di differire, per le regioni sopra enunciate, i termini di pagamento della Tari, prevedendo queste nuove scadenze: 1° rata il 30 settembre 2° rata il 30 novembre 3° rata il 31 gennaio 4° rata il 31 marzo;
6. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Pietro Morittu

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa